

MEDIATORI MARITTIMI

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1968 N.478

La disciplina del mediatore marittimo (shipbroker) è dettata in via speciale dalla legge 12 marzo 1968 n. 478 e dal suo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 4 gennaio 1973 n. 66. Il D.Lgs. 59/2010 ed il DM 26.10.2011 regolamentano le modalità di iscrizione nel Registro Imprese e nel REA.

Sono mediatori marittimi i soggetti che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi (e di unità da diporto, non essendo mai stata emanata la prevista legge regionale) e nei contratti di trasporto marittimo di cose (art.1 legge n.478/1968)

Per l'esercizio di detta professione, fino al 7.5.2010 era necessaria l'iscrizione nell'apposito ruolo, che era diviso in due sezioni, una ordinaria e una speciale; è poi entrato in vigore l'8 maggio 2010 il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che ha tra l'altro previsto la soppressione della sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi. E' invece rimasta la sezione speciale del ruolo, che abilita all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale ed alla quale debbono essere iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici e, cioè, a presiedere alle pubbliche gare per i contratti.

L'ESAME PER L'ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE MARITTIMA "EX SEZIONE ORDINARIA"

I soggetti che intendono svolgere l'attività di mediatore marittimo "ordinario", prima di dichiarare l'inizio attività devono sostenere apposito esame presso la Camera di Commercio competente. L'Ente camerale Riviera di Liguria ha competenza per coloro che sono residenti o domiciliati professionalmente nelle province di La Spezia, Cremona, Modena, Parma e Reggio Emilia (compartimento marittimo della Spezia), per coloro che sono residenti o domiciliati professionalmente nelle province di Savona, Alessandria, Asti, Torino e Aosta (compartimento marittimo di Savona) e per coloro che sono residenti o domiciliati professionalmente nelle province di Imperia e Cuneo (compartimento marittimo di Imperia).

La Camera di Commercio provvede ad indire almeno una volta all'anno la sessione di esame assicurando la necessaria pubblicità degli avvisi di concorso anche mediante la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli interessati, che dovranno essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, dovranno quindi presentare domanda di esame reperibile nel sito camerale e provvedere al versamento di euro 77,00 con le modalità indicate nel sito www.rivlig.camcom.gov.it.

Il diario delle prove di esame è pubblicato all'albo camerale e viene comunicato agli aspiranti ammessi alle prove a mezzo lettera raccomandata, almeno 20 giorni prima della data dell'esame.

La prova d'esame è orale e verte sui seguenti argomenti:

- norme che regolano la mediazione dettate dal Codice civile, da leggi e regolamenti;
- nozioni teorico-pratiche relative ai contratti di compravendita, di locazione e di noleggio di navi, ai contratti di trasporto di cose ed ai documenti del trasporto marittimo;
- nozioni relative alla costruzione e all'esercizio della nave;
- conoscenza delle caratteristiche e dell'andamento del mercato dei noli e della compravendita di navi;
- conoscenza dei principali contratti tipo in uso, delle clausole e degli usi marittimi locali e nazionali e delle principali consuetudini internazionali relative ai trasporti marittimi;

- ❑ conoscenza delle principali disposizioni del Codice della navigazione marittima, di regime amministrativo delle navi, di costruzione e proprietà della nave, di impresa di navigazione, di privilegi e di ipoteche;
- ❑ nozioni sulle assicurazioni marittime, corpi e merci;
- ❑ nozioni sulle avarie marittime e sui loro regolamenti;
- ❑ conoscenza delle operazioni e dei servizi portuali nonché delle funzioni che svolgono i vari ausiliari del traffico marittimo nella fase portuale (agenti marittimi, spedizionieri, imprese portuali, compagnie portuali ecc.);
- ❑ conoscenza della geografia politica ed economica;
- ❑ conoscenza pratica della lingua inglese ed in particolare dei termini tecnici relativi ai vari istituti.

La prova di esame si intende superata quando il candidato ottenga una votazione di almeno sei decimi.

ULTERIORI REQUISITI PER L' INIZIO ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO NON PUBBLICO.

I soggetti che intendono esercitare l'attività in provincia di Imperia, di Savona o della Spezia devono effettuare segnalazione certificata di inizio dell'attività presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria.

L'esercizio dell'attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese svolgenti attività di mediazione marittima e per i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50%.

Oltre che la capacità professionale, chi intende esercitare l'attività deve dimostrare di non avere a suo carico cause ostative all'iscrizione. Ai sensi dell'art. 20 della legge n.478/68 i requisiti morali richiesti sono i seguenti: non essere interdetto, inabilitato, non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a 2 e nel massimo a 5 anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Si ricorda che con il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 concernente la depenalizzazione dei reati minori è stato depenalizzato il reato di emissione di assegni senza autorizzazione del trattario e di quelli senza provvista.

Si informa altresì che i reati previsti agli art. 345,350,352,465,466,498 e 692 del codice penale sono stati trasformati in illeciti amministrativi dagli artt. 38,39,40,41,42,43,55 del decreto legislativo 507/99.

Ai sensi dell'art.100 del medesimo decreto legislativo le nuove norme si applicano anche alle violazioni commesse in precedenza all'entrata in vigore della legge salvo che siano intervenuti sentenze o decreti irrevocabili.

Nelle ipotesi di provvedimenti definitivi è necessario fare ottenere la revoca della sentenza o del decreto da parte del Giudice dell'Esecuzione.

La dichiarazione di assenza di cause ostative per il richiedente viene effettuata (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000) con l'autocertificazione che è inclusa nella scia presentata al Registro Imprese; si ricorda che ai sensi dell'art. 76 della legge medesima sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si ricorda che aver superato i predetti esami non costituisce titolo all'esercizio della professione; a tal fine è necessario che l'interessato presenti la s.c.i.a..

In caso di società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti, dagli eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa.

L'interessato ha la possibilità di presentare la predetta dichiarazione di inizio entro cinque anni dal momento del superamento della prova.

Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerla ma non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.

L'ESAME PER LA SEZIONE SPECIALE DEL RUOLO

Coloro che hanno la loro residenza o domicilio professionale nelle province della Spezia, Parma, Cremona, Reggio Emilia e Modena e che intendono svolgere l'attività di mediatore marittimo pubblico, prima di iniziare l'attività devono sostenere apposito esame presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria (avendo l'Ente camerale spezzino la competenza per coloro che risiedono o hanno domicilio professionale in provincia della Spezia, di Cremona, di Modena, di Parma e di Reggio Emilia, quello savonese la competenza per coloro che risiedono o hanno domicilio professionale in provincia di Savona, Alessandria, Asti, Torino e Aosta e quello imperiese la competenza per coloro che risiedono o hanno domicilio professionale in provincia di Imperia e Cuneo) ed iscriversi al Ruolo mediatori marittimi, sezione speciale.

A tal fine devono presentare domanda d'esame reperibile nel sito camerale, specificando che intendono sostenere l'esame per la sezione speciale del ruolo.

Nella sezione speciale sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici. Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968 n. 478 e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.

L'esame per l'iscrizione nella sezione speciale consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

1. nozioni di diritto marittimo e dei termini contrattuali per noleggi e compravendita di navi;
2. redazione di contratti.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

- A. tutte le materie indicate per la iscrizione nella sezione ordinaria del Ruolo
- B. nozioni sui costi delle imprese di navigazione
- C. nozioni sull'esecuzione forzata e le misure cautelari di cui al titolo V del libro IV della parte I del codice della navigazione
- D. nozioni di merceologia e di stivaggio delle navi
- E. trattamento fiscale e registrazione dei contratti di utilizzazione della nave
- F. nozioni sulle clausole compromissorie e sull'arbitrato libero.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale è superata quando il candidato ottenga una votazione non inferiore a 7/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. Il diario delle prove d'esame deve essere comunicato agli aspiranti a mezzo raccomandata almeno 20 giorni prima. La durata delle prove scritte non può superare il massimo di otto ore.

Superato l'esame l'interessato (che può essere anche cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità Europea) ha la possibilità di presentare domanda di iscrizione entro cinque

anni dal momento del superamento della prova. Coloro che non abbiano superato le prove di esame possono essere riammessi a sostenerla ma non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di notifica dell'esito all'interessato.

ULTERIORI REQUISITI PER L' ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE MARITTIMA, SEZIONE SPECIALE ED ISCRIZIONE AL RUOLO

I requisiti sono gli stessi già descritti per i mediatori marittimi non pubblici ("ex sezione ordinaria"), ma la cauzione è sostituita con cauzione bancaria o assicurativa o deposito cauzionale in denaro (alla Ragioneria territoriale dello Stato presso l'Agenzia delle Entrate) nella misura di euro 516,46 a favore dell'Ente camerale competente, il cui originale deve essere consegnato all'ufficio. Il soggetto che abbia superato l'esame deve chiedere l'iscrizione nella sezione speciale del Ruolo, compilando la modulistica scaricabile dal sito camerale. Soltanto dopo avere ottenuto tale iscrizione, infatti, è possibile denunciare al Registro Imprese l'inizio dell'attività.

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ PER IL MEDIATORE MARITTIMO NON PUBBLICO ("EX SEZIONE ORDINARIA")

L'esercizio di tale attività è ora soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (scia) da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello sportello unico del Comune competente per territorio (del quale si attende l'attuazione), ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. L'attività potrà essere iniziata contestualmente alla comunicazione alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio effettuerà le necessarie verifiche ed iscriverà i dati nel Registro Imprese.

La "scia" denominata "mediatori marittimi" è reperibile nella modulistica di Comunicazione Unica all'interno del portale www.registroimprese.it, deve essere allegata alla consueta modulistica destinata al Registro Imprese e deve essere inviata telematicamente allo stesso. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono previste responsabilità penali nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione falsa.

L'impresa di mediazione marittima presenta all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercita l'attività apposita SCIA, corredata delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, relative anche all'avvenuto deposito cauzionale di cui all'articolo 23 della legge, compilando la sezione SCIA del modello "mediatori marittimi", sottoscritto digitalmente dal titolare dell'impresa individuale, ovvero da un amministratore dell' impresa societaria (può altresì essere utilizzato il modello "procura" ed in tal caso alle firme autografe deve essere accompagnato il documento di identità dei firmatari).

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione "requisiti" del modello "mediatori marittimi". Sono tenuti alla presentazione della sezione "requisiti" il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.

I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare "requisiti" (allegato B).

Si fa presente che di regola la legale rappresentanza spetta, nel caso di società in nome collettivo, a tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, a tutti i soci accomandatari; nelle srl, a tutti gli amministratori. Nel caso in cui la legale rappresentanza sia limitata e dunque non compete ad un soggetto per l'attività di mediatore marittimo, tale limitazione

deve risultare da un atto modificativo dei patti sociali o da un verbale assembleare iscritto nel Registro Imprese. In caso di esclusione della rappresentanza per l'attività, infatti, non occorre il possesso dei requisiti.

N.B.: la legale rappresentanza nelle società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) spetta a tutti i membri del consiglio di amministrazione e non può essere limitata ad alcuni di essi.

L'impresa che esercita attività in più sedi o unità locali deve presentare una pratica per dichiarare il possesso dei requisiti presso ciascuna di esse e presso ogni sede o unità locale in cui svolge l'attività deve nominare almeno un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l'attività per conto dell'impresa.

Al momento della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività l'interessato deve allegare alla medesima:

1. cauzione bancaria o deposito cauzionale in denaro (alla Ragioneria territoriale dello Stato presso l'Agenzia delle Entrate) di euro 258,23 a favore dell'Ente camerale Riviera di Liguria; l'originale della polizza deve essere consegnato all'Ufficio;
2. documento di identità scansionato per coloro che sottoscrivono la dichiarazione di possesso di requisiti con firma autografa scansionata.

In caso di attività esercitata nell'unità locale da un'impresa che ha la sede fuori provincia, non è necessario provvedere a compilare la sezione "REQUISITI" del modello, ovvero l'intercalare "REQUISITI", per i soggetti che contestualmente provveduto alla sua presentazione presso l'ufficio Registro Imprese della sede. Tuttavia per ogni localizzazione in cui viene esercitata l'attività, è necessario presentare l'Int P dei soggetti che operano (procuratori, preposti, dipendenti) nella localizzazione.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE E LIBERAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE

Al momento della cancellazione del mediatore dal Registro Imprese (dal Ruolo per la sezione speciale), lo stesso deve comunicare alla Camera di Commercio dove conserva i libri ed i documenti relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi 10 anni, a meno che non sia dimostrato che la sua attività viene continuata da altro mediatore iscritto, che abbia accettato di prenderli in custodia.

Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attività, l'impresa richiede all'ufficio del Registro delle imprese la liberazione della cauzione di cui all'articolo 23 della legge, compilando il riquadro "svincolo della cauzione" della sezione "modifiche" del modello "mediatori marittimi".

Trascorsi 30 giorni dalla data della pubblicazione nel Registro Imprese senza che vi siano state opposizioni, il Conservatore del Registro Imprese, con apposita decisione, provvederà a deliberare la liberazione della fideiussione dando mandato all'Ufficio di provvedere alla restituzione all'Istituto di Credito del documento fideiussorio annullato.

La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del Registro delle imprese e pubblicate nell'Albo camerale.

In caso di impresa già cancellata dal Registro Imprese o di mediatore marittimo che non è mai stato attivo (né iscritto, quindi, al Registro Imprese), la domanda di svincolo deve essere fatta attraverso apposito modulo cartaceo e viene pubblicata all'albo e nel sito camerale. Trascorsi 30 giorni dalla data della pubblicazione senza che vi siano state opposizioni, il Dirigente, con apposita decisione, provvederà a deliberare la liberazione della fideiussione dando mandato all'Ufficio di provvedere alla restituzione all'Istituto di Credito del documento fideiussorio annullato.

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL REA

I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "iscrizione nell'apposita sezione (a regime)" del modello "mediatori marittimi". Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa. Tale iscrizione non è peraltro necessaria per coloro che sono già iscritti al ruolo, poiché tale iscrizione abilita permanentemente all'esercizio dell'attività.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell'attività, compilando la sezione "requisiti" del modello "mediatori marittimi", ovvero il modello intercalare "requisiti".

Le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni due anni dalla data dell'iscrizione.

MODIFICHE

Le modifiche inerenti l'impresa e coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività per conto della stessa sono comunicate all'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione "modifiche" del modello "mediatori marittimi", sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

SANZIONI

Le sanzioni previste dall'articolo 18 della legge, che a norma dell'articolo 75, comma 6, del decreto legislativo consistono in un provvedimento di ammonimento, censura, sospensione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività adottati, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dello sviluppo economico.

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni due anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

Il Conservatore del Registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività è iscritto d'ufficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso REA della cessazione dell'attività medesima.

In caso di mediatore pubblico, la verifica della sopravvenuta mancanza di requisiti comporta, oltre all'inibizione dell'attività, la cancellazione dal ruolo.

IMPRESE NON ITALIANE

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l'attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l'attività medesima, hanno titolo all'iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo 59/2010.

Tali imprese sono assoggettate all'osservanza degli obblighi di idonea garanzia assicurativa, che deve essere equivalente o essenzialmente comparabile con quella prevista dalla normativa italiana.

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Le disposizioni che prevedono l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA, non si applicano nei confronti delle imprese esercenti l'attività, stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.